


# **COMUNE DI MORANO CALABRO**

**(Prov. Cosenza)**



REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE  
DEL CONDONO PER LA DEFINIZIONE  
AGEVOLATA DELLE PENDENZE IN  
MATERIA DI TRIBUTI LOCALI

Allegato alla deliberazione di Consiglio Comunale n.31 in data 30.09.2014

## **INDICE**

ART 1 - SCOPO DEL REGOLAMENTO

ART 2 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

ART 3 - TRIBUTI OGGETTO DELLA SANATORIA

ART 4 - ESCLUSIONI

ART 5 - PERIODI DI IMPOSTA OGGETTO DELLA DEFINIZIONE AGEVOLATA

ART 6 - CONTRIBUENTI AMMESSI

ART 7 - IMPOSTA DOVUTA

ART 8 - ISTANZA PER L'AMMISSIONE ALLA SANATORIA

ART 9 - TERMINI DEI VERSAMENTI - RATEIZZAZIONE

ART 10 - MODALITA' DI VERSAMENTO

ART 11 - VERIFICA DELLE ISTANZE - PERFEZIONAMENTO E/O RIGETTO

ART 12 - ENTRATA IN VIGORE - PUBBLICAZIONE - PUBBLICITA'

## **ART 1**

### **SCOPO DEL REGOLAMENTO**

L'Amministrazione Comunale di Morano Calabro con il presente regolamento, pur non rinunciando al principio di salvaguardare i diritti dei cittadini che pagano regolarmente le imposte e le tasse, dimostrando in tal modo encomiabile senso civico, intende offrire agli evasori, totali e/o parziali, una ulteriore e ultima possibilità di regolarizzare la propria posizione contributiva. Tale determinazione è assunta anche in considerazione del particolare momento di crisi che vive l'Italia e da cui non è esente il nostro Comune che, in molti casi, costringe a diventare evasori anche cittadini che sono sempre stati in regola con il pagamento dei tributi. Il presente regolamento è adottato in applicazione delle disposizioni dell'art. 13 della legge 27/12/2002 n° 289 (finanziaria 2003) al fine di consentire ai contribuenti di definire, in modo agevolato, la propria posizione debitoria nei confronti del Comune. Il regolamento disciplina le modalità per l'adesione alla definizione agevolata, al fine di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa e la semplificazione degli adempimenti da parte dei contribuenti.

## **ART 2**

### **OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

Il regolamento riguarda la definizione agevolata dei rapporti tributari, relativi agli anni **2002 e precedenti, per gli atti non prescritti per effetto di atti interruttivi** e non definiti a seguito dell'omesso o parziale pagamento, dell'omessa presentazione della denuncia. Rimangono esclusi dal presente regolamento tutti i rapporti tributari per i quali si sia già provveduto all'affidamento al concessionario incaricato all'esercizio dell'attività di riscossione (EQUITALIA).

## **ART 3**

### **TRIBUTI OGGETTO DELLA SANATORIA**

Ai sensi dell'art. 13 della legge 289/02, sono oggetto della definizione agevolata i seguenti tributi comunali:

- a) Imposta comunale sugli immobili (ICI).
- b) Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU).

## **ART 4**

### **ESCLUSIONI**

Sono esclusi dalla definizione agevolata gli atti che, alla data di pubblicazione del presente regolamento, sono stati affidati al concessionario incaricato all'esercizio dell'attività di riscossione (EQUITALIA).

## **ART 5**

### **PERIODI DI IMPOSTA OGGETTO DELLA DEFINIZIONE AGEVOLATA**

#### **a) Imposta Comunale sugli immobili**

Per l'ICI sono definibili i periodi di imposta relativi agli anni 2002 e precedenti, nel rispetto delle disposizioni di cui al D.lgs 30/12/1992 n.504 e del vigente regolamento comunale.

E' consentita anche la regolarizzazione delle fattispecie impositive individuate dall' art 1, comma 336 e 337, della legge n. 311/2004 e successive modificazioni relative ad immobili non dichiarati in catasto ovvero aventi situazioni di fatto non più coerenti con i classamenti catastali per intervenute variazioni edilizie.

E' consentito altresì ai proprietari di aree fabbricabili, che non hanno presentato la dichiarazione prevista dall'art.10, comma 4, del D. Lgs. n. 504 del 1992 e art. 10 del Regolamento Comunale per la disciplina dell' ICI approvato con delibera di C.C. n. 14 del 17.04.2002 e successive variazioni e ai quali non sono stati notificati gli avvisi di accertamento o di liquidazione previsti dall'art. 1. comma 161 della legge 27.12.2006, n.296, di definire i rapporti tributari relativi alle annualità 2002 e precedenti usufruendo della possibilità di pagare la sola imposta pura, senza la maggiorazione delle sanzioni e degli interessi.

La base imponibile delle aree fabbricabili sarà determinata sulla base del valore venale in commercio, calcolato avendo riguardo ai seguenti criteri:

- 1- la zona territoriale di ubicazione dell'area (residenziale, industriale, ecc);
- 2- l'indice di edificabilità della zona e, dunque, dell'area;
- 3- la destinazione d'uso consentita sull'area;
- 4- gli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione;
- 5- i prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

#### **b) Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani:**

Sono ammessi alla definizione gli anni di imposta 2002 e precedenti, nel rispetto delle disposizioni di cui al D. lgs 15/11/1993 n. 507 e successive modificazioni e del vigente regolamento comunale.

## **ART 6**

### **CONTRIBUENTI AMMESSI**

Possono avvalersi della definizione agevolata tutti i contribuenti indipendentemente dalla forma giuridica rivestita. Gli eredi possono definire la posizione tributaria dei loro danti causa per i periodi di imposta indicati nel precedente articolo. La definizione agevolata può essere richiesta dal liquidatore della società, dal commissario liquidatore, dal curatore fallimentare o dal rappresentante legale.

**ART 7**  
**IMPOSTA DOVUTA**

La definizione agevolata avviene per ciascuna delle annualità di cui all'articolo 5 del presente regolamento, con il versamento del solo tributo dovuto, senza l'aggiunta di interessi e di sanzioni.

**ART 8**  
**ISTANZA PER L'AMMISSIONE ALLA SANATORIA**

I contribuenti interessati alla definizione agevolata delle pendenze tributarie debbono presentare al Comune apposita istanza in carta libera, anche utilizzando i moduli predisposti dall'ufficio tributi, **entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente regolamento**, a pena di decadenza, allegando apposita scheda contenente i dati identificativi dell'immobile ed il relativo calcolo per ciascun tributo. All'istanza deve essere allegata la ricevuta in originale di avvenuto pagamento.

**ART 9**  
**TERMINI DEI VERSAMENTI – RATEIZZAZIONE - MODALITA' DI VERSAMENTO**

1. La definizione agevolata si perfeziona con il versamento delle somme dovute da eseguirsi secondo le seguenti disposizioni senza distinzioni tra soggetti passivi persone fisiche e soggetti passivi persone giuridiche:

- mediante versamento con bollettino di conto corrente postale intestato al Comune di Morano Calabro servizio tesoreria
- tramite bonifico bancario presso la tesoreria comunale

2. Nella causale del bollettino di conto corrente/bonifico devono essere specificati i seguenti elementi:

- Indicazione di "DEFINIZIONE AGEVOLATA";
- Tributo (ICI , TARSU);
- Anno/i oggetto del condono;
- Numero Rata (eventuale);
- Scadenza rata (eventuale);

3. Se l'importo complessivo delle somme dovute a titolo di definizione agevolata per ogni singolo tributo o per sommatoria di più tributi è pari o superiore ad € 50,00, su richiesta del contribuente l'importo dovuto può anche essere versato ratealmente, secondo le modalità previste dal Regolamento per l'accertamento e la riscossione delle Entrate Tributarie e comunque:

- la prima rata deve essere versata entro il termine di presentazione dell'istanza di definizione agevolata e l'attestazione originale del versamento va allegata all'istanza di definizione a pena di decadenza;

- le altre rate concordate, dovranno essere versate con l'applicazione degli interessi legali; una volta effettuato il pagamento entro i termini di scadenza stabiliti per ogni rata, i soggetti interessati devono esibire all'Ufficio Tributi, entro lo stesso termine, l'attestazione originale dell'avvenuto pagamento.

4. Nelle ipotesi di cui al precedente comma, la presentazione dell'istanza unitamente al pagamento della prima rata perfeziona la definizione agevolata. Le rate successive alla prima eventualmente non versate saranno maggiorate della sanzione amministrativa del 30% e degli interessi legali e saranno riscosse coattivamente mediante iscrizione a ruolo, alternativamente, l'Ente può procedere alla riscossione coattiva anche mediante l'ingiunzione fiscale di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 39. Con la presentazione dell'istanza di definizione agevolata il contribuente dichiara implicitamente di accettare le disposizioni di cui al presente comma.

5. Per i casi contemplati dal precedente comma non può essere applicato l'istituto del ravvedimento operoso disciplinato dall'art. 13 del DLgs. 472/97.

6. L'istanza di definizione agevolata, in ogni caso, non è titolo per rimborso di somme eventualmente già versate dalla data di approvazione del presente regolamento a quella di pubblicazione del presente regolamento.

7. I versamenti delle somme dovute in base alla definizione agevolata non sono compensabili con eventuali crediti vantati dai contribuenti.

8. In casi eccezionali o quando l'importo da pagare supera € 2.500,00 il responsabile del settore finanziario potrà modificare tali modalità in senso più favorevole per il contribuente.

## **ART 10**

### **VERIFICA DELLE ISTANZE - PERFEZIONAMENTO E/O RIGETTO**

1. Il Comune provvede alla verifica del corretto adempimento dei versamenti delle somme dovute a titolo di definizione agevolata, nonché della veridicità e completezza dei dati contenuti nella istanze di definizione agevolata e, in caso di omissione del versamento unico o della prima rata, ovvero in ipotesi di accertata infedeltà dell'istanza, con provvedimento motivato, da comunicare all'interessato anche a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento, rigetta l'istanza di definizione, riservandosi di attivare la procedura di accertamento e/o di liquidazione entro i termini decadenziali previsti dalle singole disposizioni normative.
2. L'ufficio tributi qualora sia necessario per dare corso al procedimento o per verificare la posizione contributiva, può richiedere l'integrazione di documenti o dati.
3. Gli errori scusabili, ritenuti tali ad insindacabile giudizio dell'Ente impositore, attinenti al versamento delle somme dovute a titolo di definizione agevolata, debbono essere regolarizzati,

mediante versamento integrativo ed invio della relativa attestazione all'Ufficio tributi, entro 15 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione degli errori.

4. In caso di rigetto per insufficiente versamento, le somme versate verranno acquisite dal Comune in conto degli importi dovuti, senza alcun diritto al rimborso, sempre che il contribuente non versi entro 30 giorni la somma integrativa richiesta dal Comune.

#### **ART 11**

#### **GESTIONE DEL SERVIZIO**

Per la gestione di tutti i servizi e gli adempimenti previsti da questo regolamento è previsto l'accantonamento di un fondo incentivante per il personale pari al 2% delle somme effettivamente riscosse per ogni anno finanziario. Parimenti si demanda all'Ufficio Tributi il concepimento e la divulgazione di un apposito avviso ai cittadini, anche per le annualità non disciplinate dal presente Regolamento, al fine di veicolare la possibilità del pagamento rateale secondo le disposizioni previste dall'art.12 del Regolamento per l'accertamento e la riscossione delle Entrate Tributarie.

#### **ART 12**

#### **ENTRATA IN VIGORE - PUBBLICAZIONE - PUBBLICITA'**

1. Il presente regolamento, secondo quanto disposto dal comma 16 dell'art.53 della legge 23 dicembre 2000, n.388, come sostituito dal comma 8 dell'art.27 della legge 28 dicembre 2001, n.448 e successive modificazioni ed integrazioni entra in vigore nei termini di legge e comunque dalla data di pubblicazione.
2. L'Ufficio Tributi adotta tutti gli atti necessari al fine di garantire la massima diffusione delle disposizioni del presente regolamento.
3. L'Amministrazione, con deliberazione della giunta comunale, si riserva la facoltà in caso di necessità e/o opportunità di prorogare i termini del presente condono.
4. Il presente regolamento abroga e rende inefficace esclusivamente qualsiasi altro regolamento per la definizione agevolata dei tributi locali precedentemente adottato e/o deliberato dall'Ente fatto salvo quanto previsto dalle normative vigenti.